

**REGOLAMENTO (UE) N. 579/2014 DELLA COMMISSIONE****del 28 maggio 2014****recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 852/2004 dispone che, per il trasporto di prodotti alimentari, gli operatori del settore alimentare sono tenuti a rispettare i requisiti generali in materia di igiene di cui al capitolo IV dell'allegato II di detto regolamento. Il punto 4 di tale capitolo stabilisce che i prodotti alimentari sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Tale requisito, tuttavia, è poco funzionale e impone agli operatori del settore alimentare un onere indebitamente oneroso quando è applicato al trasporto con imbarcazioni marittime di oli e di grassi liquidi destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo. Inoltre, la disponibilità di imbarcazioni marittime riservate al trasporto di prodotti alimentari è insufficiente per consentire il commercio regolare di tali oli e grassi.
- (2) La direttiva 96/3/CE della Commissione <sup>(2)</sup> consente il trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi, in serbatoi che sono stati precedentemente utilizzati per il trasporto delle sostanze elencate nell'allegato di tale direttiva, a determinate condizioni atte a garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza ed integrità dei prodotti alimentari cui essa si riferisce.
- (3) Alla luce del dibattito tenutosi nell'ambito del Codex Alimentarius, che ha condotto all'adozione di criteri da applicare per determinare l'accettabilità dei carichi precedenti per gli oli liquidi e i grassi commestibili sfusi trasportati via mare <sup>(3)</sup> e su richiesta della Commissione, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha valutato i criteri per i carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili e ha adottato un parere scientifico sul riesame dei criteri per i carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili <sup>(4)</sup>.
- (4) Su richiesta della Commissione l'EFSA ha anche sottoposto a valutazione un elenco di sostanze tenendo conto di tali criteri. L'EFSA ha adottato diversi pareri scientifici sulla valutazione delle sostanze e sulla loro accettabilità come carichi precedenti per i grassi e gli oli commestibili <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup> <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 139 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 96/3/Euratom, CECA, CE della Commissione, del 26 gennaio 1996, recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi (GUL 21 del 27.1.1996, pag. 42).

<sup>(3)</sup> Programma congiunto FAO/OMS per le norme alimentari, Commissione del Codex Alimentarius, trentaquattresima sessione, centro internazionale di conferenze, Ginevra, Svizzera, 4-9 luglio 2011, REP11/CAC, punti 45-46.

<sup>(4)</sup> Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare, formulato su richiesta della Commissione europea, sul riesame dei criteri per i carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili. *EFSA Journal* (2009) 1110, pagg. 1-21.

<sup>(5)</sup> Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); *Scientific Opinion on the evaluation of substances as acceptable previous cargoes for edible fats and oils* (Parere scientifico sulla valutazione di sostanze come carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili). *EFSA Journal* 2009; 7(11):1391.

<sup>(6)</sup> Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); *Scientific Opinion on the evaluation of the substances currently on the list in the annex to Commission Directive 96/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils, Part I of III* (Parere scientifico sulla valutazione delle sostanze attualmente figuranti nell'elenco di cui all'allegato della direttiva 96/3/CE della Commissione come carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili, parte I di III). *EFSA Journal* 2011; 9(12):2482.

<sup>(7)</sup> Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); *Scientific Opinion on the evaluation of the substances currently on the list in the annex to Commission Directive 1996/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils, Part II of III* (Parere scientifico sulla valutazione delle sostanze attualmente figuranti nell'elenco di cui all'allegato della direttiva 96/3/CE della Commissione come carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili, parte II di III). *EFSA Journal* 2012; 10(5):2703.

<sup>(8)</sup> Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); *Scientific Opinion on the evaluation of the substances currently on the list in the annex to Commission Directive 96/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils, Part III of III* (Parere scientifico sulla valutazione delle sostanze attualmente figuranti nell'elenco di cui all'allegato della direttiva 96/3/CE della Commissione come carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili, parte III di III). *EFSA Journal* 2012; 10(12):2984.

- (5) Per ragioni di chiarezza della legislazione dell'Unione e per tener conto dell'esito dei pareri scientifici dell'EFSA è opportuno abrogare la direttiva 96/3/CE e sostituirla con il presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

##### **Deroga**

In deroga al punto 4 del capitolo IV dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004, gli oli o i grassi liquidi che sono destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo («gli oli o i grassi») possono essere trasportati con imbarcazioni marittime che non sono riservate al trasporto di prodotti alimentari, purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

##### **Condizioni per la deroga**

1. Le merci trasportate con un'imbarcazione marittima precedentemente agli oli e ai grassi, nelle stesse attrezzature (di seguito denominate il «carico precedente»), constano di una delle sostanze o di una miscela delle sostanze elencate nell'allegato del presente regolamento.
2. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi che devono essere sottoposti a lavorazione, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari, è consentito alle seguenti condizioni:
  - a) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di acciaio inossidabile o in serbatoi rivestiti di resina epossidica o di un suo equivalente tecnico, il carico immediatamente precedente deve essere:
    - i) un prodotto alimentare; o
    - ii) un carico incluso nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'allegato;oppure
  - b) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di materiali diversi da quelli indicati alla lettera a), i tre carichi trasportati in precedenza in detti serbatoi devono essere:
    - i) prodotti alimentari; o
    - ii) carichi inclusi nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'allegato.
3. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi che non devono essere sottoposti a ulteriore lavorazione, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari, è consentito alle seguenti condizioni:
  - a) i serbatoi devono essere:
    - i) di acciaio inossidabile; o
    - ii) rivestiti di resina epossidica o di un suo equivalente tecnico;e
  - b) i tre carichi trasportati in precedenza nel serbatoio devono essere prodotti alimentari.

*Articolo 3***Documentazione**

1. Il comandante di imbarcazioni marittime che trasportano, in serbatoi, oli e grassi liquidi sfusi conserva un'accurata documentazione probatoria in merito ai tre carichi precedenti trasportati nei serbatoi in oggetto e in merito all'efficacia del procedimento di pulitura applicato tra un carico e l'altro.
2. Qualora il carico sia stato trasbordato oltre alla documentazione di cui al paragrafo 1 il comandante della nave che ha ricevuto il carico conserva accurata documentazione comprovante che il trasporto precedente degli oli o dei grassi liquidi sfusi è avvenuto in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 e attestante l'efficacia del procedimento di pulitura applicato sull'altra nave tra un carico e l'altro.
3. Su richiesta, il comandante della nave fornisce alle competenti autorità la documentazione probatoria di cui ai paragrafi 1 e 2.

*Articolo 4***Abrogazione**

La direttiva 96/3/CE è abrogata.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

## ALLEGATO

## ELENCO DEI CARICHI PRECEDENTI ACCETTABILI

Sostanza (sinonimi)	N. CAS
Acido acetico (acido etanoico; acido di aceto; acido carbossilico di metano)	64-19-7
Anidride acetica (anidride etanoica)	108-24-7
Acetone (dimetilchetone; 2-propanone)	67-64-1
Distillati di oli acidi e di acidi grassi — da oli e grassi vegetali e/o loro miscele e da grassi e oli animali e marini	—
Idrossido di ammonio (idrato di ammonio; soluzione di ammoniaca; idrato ammonico)	1336-21-6
Polifosfato di ammonio	68333-79-9 e 10124-31-9
Oli e grassi animali, marini, vegetali e idrogenati secondo la circolare MEPC.2 (Comitato per la protezione dell'ambiente marino) dell'IMO.	—
Alcole benzilico (solo purezza per reagenti e di grado farmaceutico)	100-51-6
Acetato di n-butile	123-86-4
Acetato di sec-butile	105-46-4
Acetato di tert-butile	540-88-5
Soluzione di nitrato di ammonio Soluzione di nitrato di calcio (CN-9) e dei suoi sali doppi $\text{NH}_4\text{NO}_3 \cdot 0,5\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ , vale a dire «acido nitrico, sale di calcio ammonio»	6484-52-2 35054-52-5
Soluzione di cloruro di calcio	10043-52-4
Cicloesano (esametilene; esanaftene; esalidrobenezene)	110-82-7
Olio epossidato di soia (con un tenore minimo di ossigeno ossirano del 7 % e uno massimo dell'8 %)	8013-07-8
Etanolo (alcole etilico)	64-17-5
Acetato d'etile (etere acetico; estere acetico; nafta di aceto)	141-78-6
2-etilesanolo (2-etilesilalcole)	104-76-7
Acidi grassi	
Acido arachidico (acido icosanoico)	506-30-9
Acido benetico (acido docosanoico)	112-85-6
Acido butirrico (acido n-butirrico; acido butanoico; acido acetico etilico; acido formico propilico)	107-92-6
Acido caprinico (acido n-decanoico)	334-48-5
Acido capronico (acido n-esanoico)	142-62-1
Acido caprilico (acido n-ottanoico)	124-07-2
Acido erucico (acido cis 13-docosenoico)	112-86-7
Acido eptoico (acido n-eptanoico)	111-14-8
Acido laurico (acido n-dodecanoico)	143-07-7
Acido lauroleico (acido dodecanoico)	4998-71-4

Sostanza (sinonimi)	N. CAS
Acido linoleico (acido 9,12-ottadecadienoico)	60-33-3
Acido linoleico (acido 9,12,15-ottadecatrienoico)	463-40-1
Acido miristico (acido n-tetradecanoico)	544-63-8
Acido miristoleico (acido n-tetradecenoico)	544-64-9
Acido oleico (acido n-ottadecenoico)	112-80-1
Acido palmitico (acido n-esadecanoico)	57-10-3
Acido palmitoleico (acido cis-9-esadecenoico)	373-49-9
Acido pelargonico (acido n-nonanoico)	112-05-0
Acido ricinoleico (cis-12-idrossiottadec-9-enoico; acido dell'olio di ricino)	141-22-0
Acido stearico (acido n-ottadecanoico)	57-11-4
Acido valerico (acido n-pentanoico; acido valerianico)	109-52-4
Esteri di acidi grassi — qualsiasi estere prodotto dalla combinazione degli acidi grassi elencati con uno qualunque degli alcoli grassi elencati, nonché metanolo ed etanolo. Seguono esempi di tali esteri	
Miristato di butile	110-36-1
Stearato cetilico	110-63-2
Palmitato oleilico	2906-55-0
Laurato metilico (dodecanoatometilico)	111-82-0
Oleato metilico (ottadecenoatometilico)	112-62-9
Palmitato metilico (esadecanoatometilico)	112-39-0
Stearato metilico (ottadecanoatometilico)	112-61-8
Alcoli grassi	
Alcole butilico (1-butanolo; alcole butirrico)	71-36-3
Alcole caprolico (1-esanolo; alcole esilico)	111-27-3
Alcole caprilico (1-n-ottanolo; eptile carbinolo)	111-87-5
Alcole cetilico (alcole C-16; 1-esadecanolo; alcole cetilico; alcole palmitilico; alcole n-primario esadecilico)	36653-82-4
Alcole decilico (1-decanolo)	112-30-1
Alcole enantilico (1-eptanolo; alcole eptilico)	111-70-6
Alcole laurilico (n-dodecanolo; alcole dodecilico)	112-53-8
Alcole miristilico (1-tetradecanolo; tetradecanolo)	112-72-1
Alcole nonilico (1-nonanolo; alcole pelargonico; ottilcarbinolo)	143-08-8
Alcole oleico (ottadecenolo)	143-28-2
Alcole stearilico (1-ottadecanolo);	112-92-5
Alcole tridecilico (1-tetradecanolo);	112-70-9
Miscele di alcoli grassi	
Alcole miristilico laurilico (miscela di C12 — C14)	
Alcole stearilico cetilico (miscela di C16 — C18)	
Acido formico (acido metanoico; acido carbossilico di idrogeno)	64-18-6
Fruttosio	57-48-7 e 30237-26-4
Glicerolo (glicerina; propan-1,2,3-triolo)	56-81-5

Sostanza (sinonimi)	N. CAS
Glicoli	
1,3 butanodiolo (1,3-butilenglicole)	107-88-0
1,4 butanodiolo (1,4-butilenglicole)	110-63-4
Eptano (purezza commerciale)	142-82-5
Esano (purezza tecnica)	110-54-3 e 64742-49-0
Perossido di idrogeno	7722-84-1
Isobutanolo (2-metil-1-propanolo)	78-83-1
Acetato di isobutile (2-metilpropilacetato)	110-19-0
Isodecanolo (alcole isodecilico)	25339-17-7
Isononal (alcole isononilico)	27458-94-2
Isoottanolo (alcole isoottilico)	26952-21-6
Isopropanolo (propan-2-olo; alcole isopropilico; IPA)	67-63-0
Caolino liquame	1332-58-7
Limonene (dipentene)	138-86-3
Soluzione di cloruro di magnesio	7786-30-3
Metanolo (alcole metilico)	67-56-1
Metiletilchetone (2-butanone)	78-93-3
Metilisobutilchetone (4-metil-2-pentanone)	108-10-1
Metil-ter-butyl-etero (MTBE)	04/04/1634
Melasse, prodotte dall'industria convenzionale di trasformazione dello zucchero utilizzando canna da zucchero, barbabietole da zucchero, agrumi o sorgo	—
Cera di paraffina (purezza alimentare)	8002-74-2 e 63231-60-7
Pentano	109-66-0
Acido fosforico (acido ortofosforico)	7664-38-2
Polipropilenglicole (peso molecolare maggiore di 400)	25322-69-4
Acqua potabile	7732-18-5
Soluzione di idrossido di potassio (potassa caustica)	1310-58-3
Acetato n-propilico	109-60-4
Alcole propilico (propan-1-olo; 1-propanolo)	71-23-8
Propilenglicole (1,2 propilenglicole; 1,2-propanodiolo; 1,2-diidrossipropano; mono-propilenglicole (mpg); metilglicole)	57-55-6
1,3-propanodiolo (1,3-propilenglicole) trimetilenglicole)	504-63-2
Tetrapropilene	6842-15-5

Sostanza (sinonimi)	N. CAS
Soluzione d'idrossido di sodio (soda caustica)	1310-73-2
Soluzione di silicato di sodio (vetro solubile)	1344-09-8
Soluzione di sorbitolo (d-sorbitolo; alcole esaidrico; d-sorbite)	50-70-4
Acido solforico	7664-93-9
Acidi grassi non frazionati da oli e grassi vegetali, marini e animali e/o loro miscele, a condizione che le relative fonti siano tipi di grassi o di oli commestibili	—
Alcoli grassi non frazionati da oli e grassi vegetali, marini e animali e/o loro miscele, a condizione che le relative fonti siano tipi di grassi o di oli commestibili	—
Esteri grassi non frazionati da oli e grassi vegetali, marini e animali e/o loro miscele, purché le relative fonti siano tipi di grassi e oli commestibili	—
Soluzione di nitrato di ammoniaca di urea (UAN)	—
Oli minerali bianchi	8042-47-5